



CITTA' DI STRADELLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ufficio Tecnico Comunale

Approvato con delib. C.C. n. 22 del 26/04/2004
Approvate modifiche con delib. C.C. n. del 23/05/2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Classificazione Acustica e limiti del rumore
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Aree di pertinenza ferroviarie ed aeroportuali
- Art. 5 – Piani aziendali di risanamento acustico
- Art. 6 – Previsione di impatto acustico
- Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 8 – Definizioni e deroghe
- Sezione I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI*
- Art. 9 – Impianti ed attrezzature
- Art. 10 – Periodo di attività
- Art. 11 – Limiti massimi di rumorosità
- Art. 12 – Documentazione da presentare
- Art. 13 – Emergenze
- Sezione II – ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO*
- Art. 14 – Periodo di attività
- Art. 15 – Orari
- Art. 16 – Limiti massimi di rumorosità
- Art. 17 – Documentazione da produrre
- Sezione III - ATTIVITÀ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI*
- Art. 18 – Documentazione da presentare e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Vigilanza e controlli
- Art. 20 – Ordinanze
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Sospensione e revoca autorizzazioni
- Art. 23 – Disposizioni finali

ALLEGATI

- Allegato 1: cantieri edili
- Allegato 2: cantieri stradali
- Allegato 3: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea (cantieri edili, stradali ed assimilabili)
- Allegato 4: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili
- Allegato 5: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.13/01.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Il presente regolamento si applica in attuazione alla legge regionale 13/01 indipendentemente dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e in prima istanza con l'applicazione della zonizzazione determinata dal PRG vigente e dal DPCM 1.3.91
4. Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 del C.P.)

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal Decreto 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", di seguito riportate.

Classi di suddivisione del territorio comunale	
classe	descrizione
I	aree particolarmente protette, per le quali la quiete costituisce un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione e/o conservazione.
II	aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza ¹ di attività industriali e artigianali; aree di interposizione tra zone di classe I e III.
III	aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali ² e con assenza di attività industriali; aree rurali coltivate.
IV	aree di intensa attività umana interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e con limitata presenza di piccole industrie ³ ; aree in prossimità di strade di grande comunicazione ,di linee ferroviarie e aeroportuali.
V	aree prevalentemente industriali interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

¹ si definisce assenza di attività un'area che nell'unità base di riferimento territoriale ha una densità < 3 attività/Km².
² in base alla vigente legislazione si definiscono artigiane le imprese:
- che non lavorando in serie e hanno un massimo di 18 dipendenti e 9 apprendisti;
- che lavorando in serie e hanno fino a 9 dipendenti e 5 apprendisti;
- edili fino a 10 dipendenti e 5 apprendisti;
- di trasporto fino a 8 dipendenti.
³ è definita industria:
- PICCOLA con un numero di addetti tra ≥ 9 e < 50;
- MEDIA fino a 250 addetti;
- GRANDE con oltre 250 addetti.
(v. D.M. 18.9.97 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Alle classi suddette sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, le cui definizioni, date dall'art. 2 della Legge 447/95, sono di seguito riportate.

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
i valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite sono distinti per il periodo diurno (dalle 6,00 alle 22,00) e notturno (dalle 22,00 alle 6,00).

Valori limite assoluti di immissione (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite di emissione (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di qualità (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, se riferiti ad un'ora.

Sono invece uguali ai valori limite di immissione se relativi ai tempi di riferimento. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in base all'art. 4 del DPCM 14.11.97:

- a) **se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e inferiore ai 40 dB(A) durante il periodo notturno;**
- b) **se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.**
- c) **al rumore prodotto da:**
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ART. 3

DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** *l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.*
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** *qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.*

ART. 4

AREE PARTICOLARI

1. Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie è regolamentata dall'art. 3 del DPR 18.11.98, n.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- metri 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- metri 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal DPR 18.11.98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR 18.11.98 per la sorgente sonora ferroviaria; riportati in **Tabella 3.1** e **Tabella 3.2**.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i valori limite assoluti di immissione definiti dal DPCM 14.11.97, in base al piano comunale di classificazione acustica.

In caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, l'art. 4 comma 1 del suddetto DPR prevede un'estensione di corridoi progettuali che meglio tutelino i singoli ricettori fino ad una ampiezza di 500 m per lato .

In fase di progettazione dell'opera devono essere previsti interventi di tutela per tutti i ricettori all'interno delle fasce di pertinenza.

Per le infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione, con qualunque velocità di progetto, nel caso in cui i rispettivi limiti delle Tabelle 3.1 e 3.2, validi all'interno delle fasce di pertinenza o quelli di cui all'art.2 validi fuori di tali fasce, non si possano tecnicamente raggiungere ovvero se da valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti valori limite:

- 35 dB(A) L_{eqA} notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dB(A) L_{eqA} notturno per gli altri ricettori;
- 45 dB(A) L_{eqA} diurno per le scuole.

I valori di cui sopra sono misurati al centro della stanza a finestre chiuse e con microfono ad 1,5 m di altezza dal pavimento.

Tabella 3.1 Valori limite assoluti di immissione per ferrovie esistenti o nuove con Velocità <200km/h (in dBA)		
Ricettore	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Tutti gli altri ricettori nella fascia A (primi 100m)	70	60
Tutti gli altri ricettori nella fascia B (secondi 150m)	65	55

Tabella 3.2 Valori limite assoluti di immissione per nuove ferrovie con Velocità >200km/h (in dBA)		
Ricettore	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Tutti gli altri ricettori nella fasce di 250 m per lato	65	55

2. Aviosuperfici

Il gestore di una aviosuperficie o di una area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, (disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, (regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo) al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso deve presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente la documentazione di previsione d'impatto acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.

1. Per i nulla osta e le concessioni d'uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici delle aree interessate dall'attività aerea i gestori si obbligano alla realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell'inquinamento acustico dovuto all'uso dell'infrastruttura.
3. Le valutazioni dell'amministrazione comunale devono essere comunicate all'ente nazionale per l'aviazione civile alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

ART. 5

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, per le quali i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'Allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro **90** (novanta) giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e per gli aspetti igienico sanitari dell'ASL.

ART. 6

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla DGR 8 marzo 2002 n.VII/8313 i seguenti soggetti:

A. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, commi 1 e 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, uffici, negozi ed esercizi commerciali in genere ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
- strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- attività di artigianato di servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività di autofficine,
 - autocarrozzerie,
 - autorimesse di uso pubblico,
 - autolavaggi, lavanderie,
 - attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- cave;
- impianti tecnologici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti di cogenerazione,
 - centrali idroelettriche,
 - impianti di sollevamento,
 - impianti di decompressione,
 - impianti di stoccaggio rifiuti
 - impianti di depurazione
 - impianti per il recupero materiali edilizi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- strade (secondo la classificazione di cui al DLgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni) di tipo:
 - A (autostrade),
 - B (extraurbane principali),
 - C (extraurbane secondarie),
 - D (urbane di scorrimento),
 - E (strade di quartiere),
 - F (strade locali);

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al punto precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

B. i richiedenti il rilascio di provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto A;

C. i richiedenti il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività negli immobili e nelle infrastrutture di cui al punto A

La Previsione di Impatto Acustico costituisce documento essenziale dei progetti edilizi di cui al punto A e delle istanze per il rilascio dei provvedimenti di cui ai punti B e C.

Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. n. 447/95 verifichi che l'intervento oggetto di previsione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della previsione di impatto acustico.

Per i soli casi esclusi dagli interventi di cui all'art. 8 comma 1 e 2 della legge n. 447/95 e riportati alla lettera A, in luogo del deposito della previsione di impatto acustico o della dichiarazione del tecnico competente è fatto obbligo di produrre dichiarazione del titolare dell'attività, sottoscritta dal progettista, attestante l'assenza di fonti di rumore.

L'amministrazione Comunale si riserva comunque di esercitare qualsiasi tipo di accertamento al fine di verificare le attestazioni fornite.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della previsione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica i pubblici esercizi posti in locali ubicati o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono unità immobiliari destinate ad abitazione e che durante lo svolgimento della loro attività utilizzano impianti di diffusione sonora, devono presentare documentazione di previsione di impatto acustico conforme alla D.G.R. 8313/2002.

Nelle attività di cui all'art. 5 della D.G.R. 8313/2002 che effettuano attività all'aperto, l'uso delle sorgenti sonore è consentito dalle ore 10.00 alle ore 0.30 nei giorni prefestivi e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 negli altri giorni, nel rispetto dei limiti di emissione di zona. Per le sale da ballo e discoteche che effettuano attività all'aperto, l'uso delle sorgenti sonore è consentito dalle ore 21,00 alle ore 1,00 nel rispetto dei limiti di emissione di zona.

ART. 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla DGR 8 marzo 2002 n.VII/8313 i seguenti soggetti:

A. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle tipologie di insediamenti di cui all' art. 8, comma 3 della L. 447/95 e di seguito elencate:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 5.1 delle presenti norme, ovvero in prossimità delle aree su cui sono insediabili tali opere.
- ampliamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 5.1 delle presenti norme, ovvero in prossimità delle aree su cui sono insediabili tali opere, quando superi il 50% della Superficie Utile (Su) originaria ovvero superi i 100 mq di Su ovvero ricada in classe acustica superiore.

B i richiedenti il rilascio delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio dell'attività negli immobili e nelle infrastrutture di cui al punto A

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico costituisce documento essenziale dei progetti edilizi di cui al punto A e delle istanze per il rilascio dei provvedimenti di cui al punto B.

TITOLO II
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8

DEFINIZIONI E DEROGHE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente regolamento:

- ❖ **i cantieri edili, stradali ed assimilabili**
- ❖ **le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi o negli spazi all'aperto**, a supporto dell'attività principale licenziata, o **presso circoli privati**, allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino le 7 (sette) giornate e una frequenza settimanale pari a 1 (una) volta.
- ❖ **le attività esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park** ed assimilabili (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) quando la durata complessiva della manifestazione non superi le 30 (trenta) giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.
- ❖ **le attività esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive** che si svolgono in spazi non appositamente dedicati.

Le attività esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) quando la durata complessiva della manifestazione supera le 7 (sette) giornate e fino ad un massimo di 30 (trenta) giornate anche consecutive, devono essere svolte presso gli spazi appositamente dedicati ed individuati nel piano comunale di classificazione acustica.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto svolte da pubblici esercizi che non comportano intrattenimenti musicali non ricadono nel campo di applicazione del presente Regolamento e sono soggette ai limiti di orario previsti nell'Ordinanza che disciplina gli orari dei pubblici esercizi.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati nelle suddette attività dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in conformità al DPCM 215 del 16/4/99 e in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Le attività, rumorose a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai valori limite dettati dal DPCM 14 dicembre 1997, a norma del presente regolamento.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

Sezione I

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 9

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante, ed in particolare delle residenze. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 10

PERIODO DI ATTIVITÀ

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è consentita nei soli giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La suddetta fascia oraria può essere modificata a discrezione del Comune in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo).

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, ecc.) senza la deroga prevista all'art. 12.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona e senza la deroga prevista all'art. 12 solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 11

LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ

Il valore limite massimo di emissione è di 70 dB(A) in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. I limiti di emissione si riferiscono all'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Non si considerano i limiti differenziali.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti.

ART. 12

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire (**allegati 1 e 2**).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti sopra indicati, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga secondo lo **schema allegato 3**. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario inoltrare la richiesta al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

ART. 13 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione II ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 14 PERIODO DI ATTIVITÀ

Le attività sono consentite secondo l'orario che dovrà essere concordato con l'Amministrazione, tenuto conto del tipo di manifestazione e del programma della stessa. Salvo quanto previsto all'art. 8 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto quando la durata complessiva della manifestazione supera le 7 (sette) giornate e fino ad un massimo di 30 (trenta) giornate anche consecutive è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 7 (sette) serate all'anno.

E' vietato durante l'intrattenimento alterare le disposizioni degli arredi e dei posti a sedere e non possono essere allestiti palchi all'interno dei locali.

Sono vietati intrattenimenti danzanti e di arte varia.

Le attività di intrattenimento al chiuso in deroga, in assenza di documentazione di previsione di impatto acustico, possono essere autorizzate per gruppi musicali con non più di due elementi ed è vietato l'utilizzo di strumenti musicali amplificati ed a percussione; l'intrattenimento è consentito fino alle ore 0,30.

ART. 15

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore all'aperto e' consentito dalle ore 10,00 alle ore 00.30 nei giorni prefestivi e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 negli altri giorni.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 16

LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ

Il limite massimo di emissione da non superare è:

- 70 dB(A) di livello equivalente per il periodo dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
- 60 dB(A) di livello equivalente per il periodo dalle ore 22,00 alle ore 24,00.

Non si considerano i limiti differenziali.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti. Sono escluse le penalizzazioni contenute nel decreto sopra citato.

ART. 17

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'uso dell'area nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione **ma solo di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata **all'Allegato 4** al presente regolamento.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto -che superino i limiti sopra indicati, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo **schema allegato 5**, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Sezione III

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

ART 18

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per le attività rumorose che non rientrano nei casi precedenti, occorre indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga secondo lo schema allegato 5 almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento

TITOLO III
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

VIGILANZA E CONTROLLI

L'espletamento dell'attività di controllo nel rispetto degli orari e di quanto indicato nel presente regolamento spetta al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di controllo territorialmente competenti.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata alla sezione provinciale dell'ARPA.

ART. 27

ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART. 28

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento delle prescrizioni legalmente date costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della L. 26/10/1995, n. 447 (art. 10 comma 3 L. 447/95) sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P., e quanto previsto dalla L.26/10/1997, n.447 art. 9 comma 1 e dell'art.650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco.

ART. 29

SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata in deroga dal Sindaco per lo svolgimento di una qualsiasi attività rumorosa, potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni normative, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio ed eventualmente, a discrezione del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, la sua revoca in caso di recidiva.

ART. 30

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nei permessi di costruire)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona sono consentiti **nei soli giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00**, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO 2

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona sono consentiti **nei soli giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00**, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____
della manifestazione/ditta _____
(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax) _____

CHIEDE

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
possa svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

(I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95)

data _____

In fede.
firma _____

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE** _____

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____
della manifestazione/ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

data _____

In fede.
firma _____

ALLEGATO 5

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA
TEMPORANEA**

**AL SINDACO
DEL COMUNE** _____

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____
della
manifestazione/ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax) _____

CHIEDE

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

possa svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95, contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97;
 - 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
 - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
 - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
 - 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

data _____

In fede.

firma _____